



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
09/07/2019 U-ac/5193/2019



Circ. n. 406/XIX Sess.

Ai Presidenti degli Ordini
degli Ingegneri d'Italia
LORO SEDI

Oggetto: Aggiornamento Linee Guida Anac n.1 sugli affidamenti di SIA

Caro Presidente,

accogliendo il suggerimento espresso dal Consiglio di Stato nel parere n. 2698 del 22.12.2017, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha ritenuto opportuno aggiornare le Linee Guida n.1 sugli affidamenti dei Servizi di Ingegneria e Architettura, fornendo alcune indicazioni volte a coordinare la disciplina della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara con l'introduzione del principio dell'equo compenso ad opera dell'articolo 19-quaterdecies, comma 3, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

Anche a seguito di alcune richieste pervenute a questo Consiglio in merito all'interpretazione di alcuni punti delle suddette Linee Guida, il GdL LL.PP. e SIA, coordinato dal Consigliere Michele Lapenna, ha elaborato il documento che segue.

Le linee guida in oggetto, scaricabili in formato di testo editabile al link <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaDocumentazione/ContrattiPubblici/LineeGuida/lineeGuida1>, pubblicate sulla Gazzetta ufficiale n. 137 del 13 giugno 2019, tra cui 4 associazioni di categoria e la Rete Professioni Tecniche.

Nello specifico è stata modificata la rubrica del paragrafo III.2 che è diventata "*Determinazione del Corrispettivo ed Equo Compenso*" essendo stato aggiunto allo stesso il subparagrapho III.2.3, che stabilisce: "*Al fine di garantire il principio dell'equo compenso, fermo restando quanto indicato alla Parte VI, punto 1.10, al professionista non possono essere richieste prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazione dell'importo a base di gara*".

Sempre al fine di garantire il principio dell'equo compenso e scoraggiare quindi ribassi elevati offerti dai concorrenti in sede di gara, seppur derivanti da libera scelta dell'operatore economico, è parso opportuno, nel caso di aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, agire sulla formula per l'attribuzione dei

punteggi relativi al criterio prezzo. Partendo, infatti, dal presupposto che la formula classica dell'interpolazione lineare, come evidenziato nelle Linee guida n. 2 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", accentua la concorrenza inducendo i concorrenti a formulare offerte aggressive per conseguire un punteggio particolarmente elevato a fronte di punteggi ridotti per gli altri concorrenti, è stato introdotto il ricorso alla formula bilineare per il calcolo del punteggio che ha proprio il vantaggio di scoraggiare offerte con ribassi eccessivi poiché ricevono un punteggio incrementale ridotto. Ciò, unitamente all'attribuzione di un punteggio elevato al punto di flesso, disincentiva i concorrenti a presentare offerte oltre la media di mercato e il prezzo di aggiudicazione potrebbe ritenersi equo proprio perché tiene conto della media di mercato.

Per garantire, inoltre, un maggior coordinamento con il Bando tipo n. 3, approvato con delibera n. 723 del 31 luglio 2018, con riferimento al criterio della professionalità e adeguatezza dell'offerta, di cui alla Parte VI, punto 1.1, lett. a), è stato eliminato il riferimento al periodo di 10 anni entro cui devono essere svolti i tre servizi idonei alla dimostrazione della professionalità del concorrente sulla base dell'esperienza pregressa consentendo agli operatori di illustrare tre servizi relativi a interventi ritenuti significativi della propria capacità e affini a quelli oggetto dell'affidamento svolti lungo tutto l'arco della propria vita professionale.


Un'ulteriore modifica alle Linee guida n. 1 è stata introdotta per porre rimedio ad un'applicazione distorta, da parte di alcune stazioni appaltanti, della previsione di cui alla Parte IV, punto 2.2.3.1. secondo la quale «La mandataria in ogni caso possiede i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti». E' stato ritenuto opportuno, pertanto, modificare la previsione di cui Parte IV, punto 2.2.3.1, specificando che la mandataria, indipendentemente dal fatturato globale/specifico posseduto, dai servizi precedentemente svolti e dal personale tecnico di tutti i partecipanti al raggruppamento, deve dimostrare i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura maggioritaria rispetto alle mandanti.

Si auspica da parte degli Ordini Territoriali adeguata informazione degli aggiornamenti citati agli iscritti e alle Stazioni Appaltanti della propria provincia.

Cordiali saluti

CONSIGLIERE SEGRETARIO

Ing. Angelo Valsecchi



IL PRESIDENTE

Ing. Armando Zambrano

